

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4. Determinazione delle quote del fondo provinciale 2005 per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

Il giorno **30 Dicembre 2004** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

TIZIANO SALVATERRA

Assenti:

GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica quanto segue.

L'art. 7, comma 1, della L.P. 25 luglio 2002, n. 9, con l'inserimento dell'art. 6 bis dopo l'articolo 6 della L.P. 30 agosto 1999, n. 4 "Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella Provincia di Trento", ha istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali. In particolare il fondo è finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.

La norma in questione stabilisce una ripartizione del fondo in tre quote, la prima delle quali destinata al cofinanziamento dei progetti presentati dagli enti locali ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la seconda per il finanziamento di interventi attuati direttamente dalla Provincia, e la terza per progetti e iniziative particolarmente significative, ai fini della tutela delle minoranze linguistiche.

La Giunta Provinciale, sentita la Conferenza delle minoranze, determina le quote del fondo provinciale da destinare a tali interventi.

Nella Conferenza delle Minoranze tenutasi il 27 novembre 2004 in Val di Fascia/Fassa, è stata approvata, come risulta dal relativo verbale, la proposta di ripartire come segue le quote del fondo provinciale 2005 per la tutela delle minoranze linguistiche locali, sulla scorta sia delle valutazioni effettuate in ordine ad una prima ipotesi di interventi che si intendono realizzare nel corso del 2005, presentata appunto alla Conferenza, sia delle esperienze maturate in questi primi anni di applicazione delle leggi di cui trattasi:

- a) 25% per la quota destinata a cofinanziare progetti presentati dagli Enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
- b) 45% per la quota destinata a interventi attuati direttamente dalla Provincia;
- c) 30% per la quota da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative particolarmente significative, ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuate dalla Giunta Provinciale e proposte da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali.

Nella medesima seduta si è proposto altresì di ammettere, nell'ipotesi in cui, nel corso dell'anno, si verificano le condizioni per il mancato utilizzo integrale di una quota, la possibilità di effettuare una compensazione tra le quote nel limite del 10% dell'ammontare del fondo. Si è ritenuto inoltre che la suddetta suddivisione percentuale delle quote valga sia per l'esercizio 2005 che per il triennio 2005-2007 in relazione ad eventuali necessità che si manifestassero di impegno di spese su più esercizi, fatte salve le diverse determinazioni che la Giunta approverà, sentita la Conferenza delle minoranze, in correlazione all'approvazione del bilancio di ciascun esercizio.

Per quanto riguarda l'erogazione delle somme previste per il finanziamento di progetti e di iniziative particolarmente significative di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 6-bis della L.P. 30 agosto 1999, n. 4, si ritiene opportuno adottare, per chiarezza ed uniformità, una modalità analoga a quella già prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2988 dd. 29 novembre 2002 per gli interventi di cui alla lettera a) del fondo per la promozione delle minoranze linguistiche locali. Tale modalità prevede che l'erogazione delle somme ammesse a finanziamento delle iniziative

individuata dalla Giunta Provinciale ai sensi della lettera c) della L.P. 4/1999, avvenga fino al 70% delle somme previste previa presentazione, da parte degli enti destinatari del finanziamento, di fabbisogno di cassa, prevedendo successivamente alla presentazione del consuntivo il saldo finale del finanziamento, il quale verrà eventualmente rideterminato in relazione alle minori spese sostenute dall'ente, secondo quanto stabilito dal Regolamento di rendicontazione 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4, con particolare riferimento all'art. 6 bis;
- visto il verbale della VI Conferenza delle minoranze riunitasi il 27 novembre 2004 in Val di Fascia/Fassa;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di ripartire come segue le quote del fondo provinciale 2005 per la tutela delle minoranze linguistiche locali:

a) 25% per la quota destinata a cofinanziare progetti presentati dagli Enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L. 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

b) 45% per la quota destinata a interventi attuati direttamente dalla Provincia;

c) 30% per la quota da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative particolarmente significative, ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuate dalla Giunta Provinciale e proposte da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali;

2. di rinviare a successivi provvedimenti l'individuazione delle iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del citato art. 6-bis e la determinazione dei relativi impegni di spesa a carico del capitolo 84159;

3. di stabilire, nell'ipotesi in cui, nel corso dell'anno, si verificano le condizioni per il mancato utilizzo integrale di una quota, la possibilità di effettuare una compensazione tra le quote nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del fondo;

4. di far valere la descritta suddivisione percentuale per il triennio 2005-2007 in relazione ad eventuali necessità che si manifestassero di impegno di spese su più esercizi, fatta salva la diversa determinazione che la Giunta approverà, sentita la Conferenza delle minoranze, in correlazione all'approvazione del bilancio di ciascun esercizio;

5. di stabilire che l'erogazione delle somme ammesse a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) dell'art. 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4, avvenga fino al 70% delle somme previste previa presentazione, da parte degli enti destinatari del finanziamento, di fabbisogno di cassa, prevedendo successivamente alla presentazione del consuntivo il saldo finale del finanziamento, il quale verrà eventualmente rideterminato in relazione alle minori spese sostenute dall'ente, in applicazione del Regolamento 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg;

6. di approvare i criteri e le modalità di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che va a sostituire integralmente l'allegato A) alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2988 di data 29 novembre 2002, per l'utilizzo delle quote del fondo per la promozione delle minoranze linguistiche locali di cui al comma 2, lettere a) e c) dell'art. 6 bis della legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4.

PGU

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO